Cassazione penale sez. II, 14/02/2020, n.15735

Fatto RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

(*omissis*) ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il 9/5/2017 la Corte di Appello di Firenze ha confermato il giudizio di penale responsabilit espresso il 2/7/2012 dal Tribunale di Arezzo nei confronti (*omissis*) in relazione alla??appropriazione indebita di una??autovettura (*omissis*) noleggiata per la durata di un mese e poi non restituita, nonostante le formali diffide ricevute, con la condanna alla pena ritenuta di giustizia.

Con unico motivo di ricorso il *(omissis)* deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essersi determinata la competenza territoriale in considerazione del luogo ove lâ??imputato Ã" residente e non già in considerazione luogo di consumazione del reato, in quanto non si era considerato che il contratto di noleggio dellâ??autovettura era stato stipulato a *(omissis)* e lâ??autovettura rinvenuta e posta in sequestro a *(omissis)*.

Il ricorso Ã" infondato, in quanto la sentenza impugnata ha determinato la competenza territoriale con riferimento al luogo di residenza del F. non già in virtù della regola suppletiva di cui allâ??art. 9 c.p.p., comma 2, bensì sul rilievo che, essendo stato esercitato il possesso dellâ??autovettura nel luogo di residenza del ricorrente, doveva ritenersi realizzata nello stesso luogo anche la condotta appropriativa.

In tal modo la Corte territoriale si Ã" uniformata alla giurisprudenza assolutamente maggioritaria e condivisibile di questa Corte di legittimità , secondo cui il delitto di appropriazione indebita Ã" reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui lâ??agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito Ã" irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014, Rv. 259715; Sez. 2, n. 22127 del 08/02/2013, Rv. 256055; Sez. 1, n. 26440 del 02/07/2002, Rv. 222657, che, nella specie, ha ritenuto che sussistesse la competenza dellâ??A.G. ove aveva sede la società locataria dei beni, ivi essendo esercitato il possesso dei medesimi ed ivi dovendosi, pertanto, ritenere consumata la pretesa condotta appropriativa, con inversione del titolo del possesso, stante la valenza meramente sintomatica di un pregresso comportamento illecito attribuibile alla mancata restituzione dei beni nel termine prescritto e nel luogo a ciò deputato).

Anche le sentenze che sembrano affermare il principio contrario (Sez. 2, n. 56344 dellâ??11/10/2018 Rv. 276298; Sez. 2, n. 48438 del 01/12/2004 Rv. 230354; Sez. 2, sent n. 1119 del 03/03/1999 Rv. 212976), in realtÃ, appaiono riferirsi a ben diverse fattispecie di omessa restituzione di somme ricevute a titolo di deposito o di garanzia, e nelle stesse il momento della

conoscenza Ã" indicato quale momento del tutto coincidente con quello dellâ??interversione del possesso. Nella sentenza n. 48438 del 2004, che richiama altri precedenti ed Ã" a sua volta richiamata da quella successiva del 2018, ribadito il principio pacifico che il reato di appropriazione indebita si consuma con lâ??interversione del titolo del possesso, si Ã" ritenuto che il mutamento della detenzione in possesso ovvero dellâ??interversione del titolo possessorio possa anche realizzarsi in luogo e in tempo diverso da quello ove Ã" posta la condotta, concludendo quindi che, in quella fattispecie, il momento dellâ??interversione del possesso andava correttamente identificato con quello â??in cui lâ??imputato ha manifestato la volontà di trattenere per sÃ" la somma, dichiarando il suo intendimento di non portare alla massa ereditaria quanto ricevuto a titolo di custodia (â?|) (essendo) il precedente versamento su un diverso conto corrente un dato non incompatibile con la conservazione del denaro, comunque non dispersoâ?•. Parimenti, per le stesse ragioni, nella sentenza n. 56344 si Ã" ritenuto che lâ??interversione nel possesso fosse avvenuta nel luogo ove avrebbe dovuto essere adempiuta lâ??obbligazione ai sensi dellâ??art. 1182 c.c., (domicilio del creditore), luogo diverso dal domicilio dellâ??imputato e al quale era stata inviata lâ??intimazione alla restituzione.

Per il disposto dellà??art. 616 c.p.p., al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. $Cos\tilde{A}$ deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

Campi meta

Massima:

Il delitto di appropriazione indebita \tilde{A} " un reato istantaneo, che si consuma al momento in cui l'autore compie il primo atto di dominio sulla cosa, manifestando, in modo esplicito o implicito, l'intenzione di trattarla come propria. Di conseguenza, il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza dell'atto illecito non influisce sulla determinazione della data di consumazione del reato, $n\tilde{A}$ sull'inizio del termine di prescrizione. Supporto Alla Lettura :

APPROPRIAZIONE INDEBITA

Il reato di appropriazione indebita Ã" previsto e punito dallâ?? **art. 646 c.p.**, secondo il quale: â??Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, Ã" punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000. Se il fatto Ã" commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena Ã" aumentataâ?• Il reato in esame colpisce tanto il diritto di proprietà quanto il rapporto fiduciario tra proprietario e soggetto su cui grava lâ??obbligo di restituire la cosa posseduta. Presupposto del reato in esame Ã" il possesso del bene: chi commette il reato deve trovarsi cioÃ" già in possesso del denaro o della cosa mobile. Lâ??aggravio di pena di cui al secondo comma Ã" giustificato dal fatto che il deposito non Ã" frutto di una libera scelta ma Ã" determinato da una situazione eccezionale e non prevista.